

Numero della proposta

352

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sedione 186/.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. gmbre 1862
dal Ministro Dell' Interno*

OGGETTO

Riordinamento Del Consiglio Di Stato

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

N 392.

Originale

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio, e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio è autorizzato a ritirare dalla Camera dei deputati i progetti di legge per l'aumento temporaneo di personale nel Consiglio di Stato e sul contenzioso amministrativo, presentati nelle tornate del 27 aprile 1861 e 25 giugno 1862.

Art. 2.

Lo stesso ministro è autorizzato a presentare alla Camera dei deputati la seguente proposta di legge:

Art. 1.

Agli articoli 1, 2, 3 e 17 della legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. Il Consiglio di Stato ha sede nella città capitale del regno.

Si compone del presidente, di due presidenti di sezione, di trenta consiglieri, di un segretario generale, di sei referendari, di tre segretari di sezione.

Vi sarà un personale di segreteria.

Art. 2. Il presidente, i presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono nominati con decreto reale sulla proposta del ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Gli altri funzionari sono nominati con decreto reale sulla proposta del ministro dell'interno.

Art. 3. Il Consiglio si divide in tre sezioni:

1° Sezione di grazia e giustizia e culti;

2° Sezione dell'interno;

3° Sezione di finanze.

Art. 4. Le sezioni si compongono di dieci membri.

La distribuzione del personale nelle sezioni è fatta per decreto reale. Il presidente del Consiglio potrà dividere le Sezioni in Comitati.

Art. 17. Sarà pure necessario il preavviso del Consiglio sui conflitti di attribuzioni tra le autorità dell'ordine amministrativo e le giudiziarie.

Questo preavviso dovrà darsi in assemblea generale.

La risoluzione del conflitto sarà pronunziata con decreto reale sulla proposizione del ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 20 novembre 1859 sui conflitti d'attribuzioni è modificato nei termini seguenti :

Artt. 1. Il Ministero Pubblico rassegnerà immediatamente la decisione del tribunale, il decreto del prefetto e le memorie e produzioni delle parti colle sue osservazioni al Ministero di grazia e giustizia, dal quale si provvederà a termini dell'articolo 17 della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 5.

È istituita una Corte suprema del contenzioso amministrativo.

Essa si compone di un presidente, di un presidente di sezione, di dieci consiglieri, di un segretario generale e di due segretari di sezione.

Art. 4.

Presso la Corte suprema del contenzioso amministrativo è stabilito un ufficio di Pubblico Ministero.

Si compone di un procuratore generale del Re e di quattro sostituiti.

Art. 8.

Vi sarà un personale di segreteria per gli uffici della Corte e del procuratore generale.

Art. 6.

I componenti la Corte, l'ufficio del procuratore generale e gli addetti alle segreterie saranno nominati per decreto reale sulla proposta del ministro dell'interno.

I presidenti ed i consiglieri non potranno essere rimossi, nè sospesi dall'ufficio se non in conformità dell'articolo 10 della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 7.

La Corte suprema del contenzioso amministrativo si divide in due sezioni.

Esse si riuniscono nei casi determinati dalle leggi o regolamenti.

La composizione delle sezioni è stabilita con decreto reale.

Il presidente della Corte surroga i consiglieri mancanti od impediti di una sezione coi componenti l'altra.

Art. 8.

La Corte del contenzioso amministrativo pronunzia definitivamente sugli appelli dalle decisioni proferite dai giudici del contenzioso amministrativo.

Art. 9.

Sono inoltre deferite alla Corte le controversie di cui nell'articolo 23, n° 1, della legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato.

Art. 10.

Esercita pure rispetto alle antiche provincie e dalle lombarde la giurisdizione contenziosa di cui nella legge sulle miniere del 20 novembre 1859.

Art. 11.

Avanti la Corte suprema del contenzioso amministrativo si osserveranno le norme di procedimento stabilite nei capi 1 e 2 del titolo II della legge 30 ottobre 1859 sul contenzioso amministrativo.

Per gli atti seguiti nella segreteria della Corte si percepiranno i diritti stabiliti nella tariffa annessa alla presente legge.

Art. 12.

Le decisioni delle sezioni della Corte sono soggette a ricorso per revocazione all'intera Corte nei casi e nei modi stabiliti negli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 della legge 30 ottobre 1859 sul Consiglio di Stato.

Art. 13.

È pure ammesso contro le decisioni della Corte il ricorso in via di annullamento al Consiglio di Stato per eccesso di potere, e per incompetenza a ragione di materia.

Questo ricorso sarà presentato nei modi e termini di cui nelle disposizioni citate nell'articolo precedente.

Art. 14.

Fintanto che emani non una legge uniforme sul contenzioso amministrativo, si osserveranno, salvo il disposto dell'articolo 8 della presente legge, le disposizioni vigenti sulla materia nelle diverse parti del regno.

Art. 15.

I componenti il Consiglio di Stato, la Corte suprema del contenzioso amministrativo ed il Pubblico Ministero presso la medesima hanno rispettivamente gli stipendi determinati nelle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente.

Il personale delle segreterie degli uffici suddetti è determinato e retribuito in conformità delle tabelle numeri 3 e 4 annesse alla presente legge. Queste due tabelle potranno essere modificate con reale decreto secondo i bisogni del servizio.

Art. 16.

La sezione del Contenzioso del Consiglio di Stato istituito colla legge 30 ottobre 1859 sopracitata, il Consiglio di Stato di Toscana, il Consiglio superiore amministrativo di Napoli, la Commissione dei presidenti di Sicilia, la sezione del contenzioso della Corte dei conti di Napoli e quella di Palermo, il tribunale del contenzioso amministrativo di Parma, sono soppressi.

Art. 17.

La cognizione delle questioni di contenzioso amministrativo nelle provincie parmensi sarà deferita in prima istanza ai rispettivi Consigli di prefettura.

Art. 18.

Sarà provveduto con reali decreti alla disciplina, al servizio interno, agli uscieri, alle spese d'ufficio occorrenti per il

Consiglio di Stato, per la Corte suprema e pel Pubblico Ministero del contenzioso amministrativo, ed a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 19.

In conformità delle disposizioni di cui nei precedenti articoli saranno riformati i testi delle leggi sul Consiglio di Stato, sulla Corte suprema del contenzioso amministrativo e sui conflitti, che verranno pubblicate in tutto il regno.

Art. 20.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge che entrerà in vigore il

Tariffa dei diritti dovuti per gli atti seguiti nella segreteria della Corte suprema del contenzioso amministrativo.

Art. 1.

I diritti dovuti negli affari civili-contenziosi saranno i seguenti:

Per ogni decreto su ricorso della parte, compresa la copia da rilasciarsi dalla segreteria	L. 2 »
Per il deposito dei ricorsi o memorie con o senza produzioni, compresa la ricevuta da rilasciarsi dalla segreteria	1 60
Per gli atti di risposta ad interrogatori	2 »
Id. di giuramento	2 »
Id. di esami per cadun testimonio	2 »
Id. di perizia	2 »
Id. di confronto, collazione di fedi, di ricognizione di scritture per testimoni o periti	2 »
Id. di sottomissioni, deputazioni di curatori e simili	2 »
Per ogni atto di istruttoria	2 »
Per ogni sentenza, se interlocutoria	5 »
se definitiva	6 »
Per le copie degli atti sovraindicati sarà dovuto il diritto di centesimi 60 per ogni foglio di due facciate di 25 linee di 20 sillabe caduna.	
Per certificati e per parcelle delle spese degli atti »	1 20
Per la distribuzione degli atti al relatore	1 50

Art. 2.

Per gli atti notarili che vengano stipulati nella segreteria della Corte suprema del contenzioso saranno dovuti i diritti stabiliti dalla tariffa pei notai.

Art. 3.

I diritti dovuti nelle cause di contravvenzione sono i seguenti:

Per ogni sentenza di condanna, compresa l'estensione del verbale all'udienza, i decreti di citazione ed ogni altro atto d'istruttoria	L. 3 »
Per le testimoniali di oblazioni	1 20
Per l'atto d'opposizione ad una sentenza contumaciale	» 60
Per il deposito del ricorso d'appello	» 60
Per la copia del processo, informazioni e sentenza si esigerà per ogni foglio contenente due facciate, ed ogni facciata 25 linee di scrittura corrente	» 50

Art. 4.

Nessun diritto sarà esatto per gli atti e copie spediti nell'interesse dello Stato quando le spese debbono essere a suo carico.

La quota però afferente allo Stato sarà pagata dall'altra parte quando venga condannata nelle spese del giudizio.

Art. 5.

I diritti stabiliti dai precedenti articoli sono devoluti all'erario nazionale.

Art. 6.

Per la riscossione dei diritti si terrà un registro in carta libera, conforme al modulo che verrà stabilito, vidimato in ogni mezzo foglio dal consigliere a ciò delegato.

Art. 7.

Non si potrà percepire alcun diritto senza che sia contemporaneamente annotato nel registro di cui nell'articolo precedente.

I diritti percepiti dovranno essere annotati in calce o nel margine dell'atto o della copia, accennando in tutte lettere la somma esatta ed il numero d'ordine.

L'annotazione sarà firmata dal percipiente.

Art. 8.

Al fine d'ogni mese i diritti esatti saranno versati nella tesoreria.

Il tesoriere spedisce per tali versamenti le quitanze in conto proventi del Ministero dell'interno.

Art. 9.

Gli uscieri per le intimazioni e notificazioni degli atti e sentenze della Corte suprema del contenzioso amministrativo esigeranno a loro beneficio i diritti stabiliti per atti giudiziari di simile natura.

Art. 10.

In caso di trasferimento dei funzionari della Corte suprema, del Pubblico Ministero e degli uffici di segreteria del contenzioso amministrativo avranno diritto all'indennità di lire 20 per ciascun giorno.

Torino 16 Novembre 1862

N° 1.

*Tabella degli stipendi dei componenti
il Consiglio di Stato del regno.*

Presidente del Consiglio 1 a . . .	L. 16,000	. . .	L. 16,000
Presidenti di sezione, n° 2 a . . .	» 12,500	. . .	» 25,000
Consiglieri » 30 a . . .	» 10,000	. . .	» 300,000
Segretario generale » 1 a . . .	» 9,000	. . .	» 9,000
Referendari » 2 a . . .	» 6,500	. . .	» 13,000
Id. » 2 a . . .	» 6,000	. . .	» 12,000
Id. » 2 a . . .	» 5,500	. . .	» 11,000
Segretari di sezione » 3 a . . .	» 5,500	. . .	» 16,500
		Totale	<u>L. 402,500</u>

N° 2.

*Tabella degli stipendi dei componenti la Corte su-
prema ed il Ministero Pubblico del contenzioso
amministrativo.*

Presidente a	L. 15,000	. . .	L. 15,000
Presidente di sezione a	» 12,000	. . .	» 12,000
Procuratore generale a	» 10,000	. . .	» 10,000
Consiglieri, n° 10 a	» 9,000	. . .	» 90,000
Segretario generale a	» 8,000	. . .	» 8,000
Sostituiti del procuratore gen., n° 2 »	» 6,000	. . .	» 12,000
Id. » 2 »	» 5,500	. . .	» 11,000
Segretari di sezione, n° 3 a	» 5,000	. . .	» 15,000
		Totale	<u>L. 175,000</u>

N° 3.

*Tabella del personale addetto agli uffizi
del Consiglio di Stato del regno.*

Sotto-segretario n° 1 a . . .	L. 4,000	. . .	L. 4,000
Sotto-segretari » 3 a . . .	» 5,500	. . .	» 10,500
Id. » 4 a . . .	» 5,000	. . .	» 12,000
Applicati di prima classe » 5 a . . .	» 2,200	. . .	» 11,000
Id. di seconda id. » 5 a . . .	» 1,800	. . .	» 9,000
Id. di terza id. » 5 a . . .	» 1,500	. . .	» 7,000
Id. di quarta id. » 5 a . . .	» 1,200	. . .	» 6,000
		Totale	<u>L. 60,000</u>

N° 4.

*Tabella del personale addetto agli uffizi della Corte
suprema del contenzioso amministrativo e del pro-
curatore generale del Re presso la Corte medesima.*

Sotto-segretario n° 1 a . . .	L. 3,500	. . .	L. 3,500
Id. » 2 a . . .	» 3,000	. . .	» 6,000
Applicati di prima classe » 2 a . . .	» 2,200	. . .	» 4,400
Id. di seconda id. » 3 a . . .	» 1,800	. . .	» 5,400
Id. di terza id. » 3 a . . .	» 1,500	. . .	» 4,500
Id. di quarta id. » 3 a . . .	» 1,200	. . .	» 3,600
		Totale	<u>L. 27,400</u>